COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
Provincia di Cosenza

Prot. nr. 2773

Ordinanza nr.141 del 21.09.2021

OGGETTO: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Prescrizione isolamento permanenza domiciliare .

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza Covid-19;

Vista la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione- U.O.C. Igiene e sanità pubblica, trasmessa a mezzo pec in data odierna, mediante la quale si prescrive che OMISSIS a far data OMISSIS e che in conseguenza è indispensabile assicurare:
- il mantenimento dello stato di isolamento fino a comunicazione del dipartimento di prevenzione;
- il divieto di contatto sociale,

- il divieto di spostamento e viaggi, fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal dipartimento di prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario;
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Ritenuto, pertanto, necessario di avviare nei confronti dell'interessato di cui sopra la misura immediata dell'isolamento con permanenza domiciliare presso la propria residenza, con mantenimento dello stato di isolamento fino a disposizioni del dipartimento di prevenzione, con divieto di qualsiasi tipo di contatto sociale, con divieto di spostamenti e viaggi, fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal dipartimento di prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario, con l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia nel territorio comunale,

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

- che OMISSIS sia sottoposto alla misura dell'isolamento con permanenza domiciliare presso il suo domicilio, con decorrenza OMISSIS fino a comunicazione del dipartimento di prevenzione, con mantenimento dello stato di isolamento, con divieto di qualsiasi tipo di contatto sociale, con divieto di spostamenti e viaggi , fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal dipartimento di prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario, con l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza,
- alla suddetta destinataria del presente provvedimento di contattare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale (tel. 392.8020684), per l'attivazione del protocollo previsto;
- alla suddetta destinataria del presente provvedimento di rispettare pedissequamente le disposizioni governative, regionali e comunali in materia di prevenzione del contagio epidemiologico, di cui ai vari provvedimenti licenziati dagli Organi Preposti, in particolare dei DPCM, OPGR e Ordinanze vigenti.

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata alla destinataria e sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Regione Calabria
2. Prefettura di Cosenza;
3. Asp di Cosenza;
4. Carabinieri di Montalto Uffugo
5. Comando Carabinieri per la tutela della salute pubblica, Nas di Cosenza

che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale certificazione INPS.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha efficacia immediata fino a comunicazione del dipartimento di prevenzione, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- la Polizia Locale e le forze dell'ordine territorialmente competenti sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato, ed, ove ne ricorrano le circostanze, dalle altre norme vigenti in materia.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 21.09.2021

Il Sindaco
Avv. Rosaria Amalia Capparelli

R. Rappaelli